

modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116»;

B) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1);

c) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

d) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recante ulteriore scorrimento della graduatoria *de qua* per l'ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

E) della graduatoria provvisoria pubblicata in data 30.05.2023;

F) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recante le nomine quali giudici onorari presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere in seguito della valutazione di idoneità conseguita all'esito del tirocinio;

G) dei decreti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, recanti la nomina dei vincitori della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato (**doc. 1**), tempestivamente proposto, l'avv. Vincenzo Picone, iscritto all'Ordine di Napoli dal 2012, rappresentava di aver partecipato alla selezione per l'ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a Giudice onorario di pace per gli uffici di Avellino, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. La disciplina concorsuale, tuttavia, applicava rigidamente il limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale previsto dall'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177, stabilendo che, in caso di ulteriore parità, prevalesse la minore età anagrafica.

In forza di tale criterio sussidiario, pertanto, con deliberazione del 20.03.2024 (pubblicata in data 23.05.2024) veniva approvato l'elenco degli ammessi al tirocinio nel quale, pur avendo ottenuto il punteggio massimo per l'esperienza forense, l'odierno ricorrente veniva scavalcato da colleghi più giovani e con minore anzianità di iscrizione all'Albo in relazione ai posti banditi presso l'Ufficio Santa Maria Capua Vetere.

Egli, quindi, aveva accesso alle attività formative presso l'Ufficio di Maddaloni come "riservista", percorso che portava a termine con profitto conseguendo il giudizio di idoneità.

Nelle more della conclusione della procedura, con sentenza n. 213/2025, la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo il limite decennale alla valutazione del servizio professionale, ritenendolo irragionevole e lesivo del principio meritocratico espresso dalla legge delega.

Nonostante la pronuncia della Consulta, tuttavia, con delibera del 17.12. 2025 (pubblicata in data 13.01.2026), all'esito della formulazione dei giudizi di idoneità, il CSM approvava la graduatoria finale e disponeva la nomina dei candidati idonei sulla base dell'elenco degli ammessi al tirocinio, cristallizzando così la lesione subita dall'odierno ricorrente.

Pertanto, con plurime ed articolate censure, l'odierno ricorrente impugnava gli esiti della selezione de qua, tra l'altro evidenziando come, nelle more, sebbene con pronunciamento cautelare, lo stesso Consiglio di Stato (ordinanza n. 1608/2026) avesse accertato la piena applicabilità degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale alle procedure non ancora esaurite al momento della pubblicazione, dovendo intendersi queste concluse soltanto con l'approvazione della graduatoria finale e non certo con la pubblicazione dell'elenco degli ammessi al tirocinio.

Il ricorso straordinario veniva regolarmente depositato in data 13.05.2026 ed iscritto al Registro Affari al n. 498/2026, con fissazione dell'adunanza cautelare per il giorno 27.08.2026 (**doc. 2**).

Con atto di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 (**doc. 3**), notificato in data 06.07.2026, tuttavia, il controinteressato chiamato in causa, avv. Gennaro Maria Betti, chiedeva la trasposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale.

Pertanto, con il presente atto, l'avv. Vincenzo Picone, rappresentato e difeso come in epigrafe, si costituisce innanzi al codesto ecc.mo Tribunale, territorialmente competente, dichiarando la volontà di insistere nel ricorso, che, per evidenti esigenze di autosufficienza, viene di seguito integralmente riportato e trascritto:

«RICORSO STRAORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL D.P.R. 24.11.1971 N. 1199 SMI nell'interesse dell'avv. **Vincenzo Picone** (cod. fisc. _____), nato a _____ il _____ ed ivi residente alla _____, rappresentato e difeso – giusta procura speciale in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

CONTRO il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in persona del legale rapp.te p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, in persona del Presidente p.t.

(Amministrazioni resistenti)

E NEI CONFRONTI dell'avv. Gennaro Maria Betti (cod. fisc. _____), nato a _____, il _____ con studio professionale in _____, alla _____ – pec avv.gennarobetti@pec.it

(Controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE EX ART. 3 DELLA L. 21.07.2000 N. 205:

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., recante «*Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116*»;

B) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1);

C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

D) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19.02.2025 ((pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recante ulteriore scorrimento della graduatoria *de qua* per l'ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

E) della graduatoria provvisoria pubblicata in data 30.05.2023;

F) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recante le nomine quali giudici onorari presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere in seguito della valutazione di idoneità conseguita all'esito del tirocinio;

G) dei decreti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, recanti la nomina dei vincitori della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito.

FATTO

Il dott. Vincenzo Picone è un avvocato iscritto al libero foro presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli sin dal 08.05.2012 (**doc. 1**) che esercita in modo continuativo la professione legale presso il distretto di appartenenza.

Con istanza regolarmente trasmessa (**doc. 2**), siccome munito dei requisiti di partecipazione, egli chiedeva di essere ammesso alla selezione indetta con bando pubblicato in G.U. n. 28 del 11.04.2023 (**doc. 3**) dal Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati onorari del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Napoli per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, concorrendo per i posti disponibili presso gli Uffici del Giudice di pace di Avellino, di Maddaloni e di Santa Maria Capua Vetere.

La *lex specialis*, invero, recepiva integralmente la disciplina ed i parametri di valutazione dettati dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore di Magistratura nella seduta del 06.12.2022 (**doc. 4**) in assoluta conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116, a mente del quale «*In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea*».

Come noto, ma la questione sarà affrontata *funditus* nei motivi di ricorso, la norma in parola è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui limita irragionevolmente la valorizzazione dell'esperienza professionale dei candidati stabilendo un tetto massimo per la valutazione dell'anzianità di esercizio effettivamente maturata.

Con sentenza n. 213 del 02.12.2025 (pubblicata in G.U. in data 31.12.2025), infatti, la Corte costituzionale ha rilevato la violazione dei principi e dei criteri direttivi sanciti dalla L. 28.04.2016 n. 57, con particolare riguardo all'art. 2, co. 3, lett. c), nella parte in cui stabiliva espressamente che nell'esercizio della delega il Governo dovesse prevedere che «*a parità di titolo preferenziale abbia*

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».

La richiamata pronuncia interveniva nelle more del completamento della procedura selettiva, e, quindi, durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, non essendo state ancora disposte le nomine né tanto meno formalizzati gli incarichi.

In precedenza, era accaduto che, con delibera adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 08.05.2024, **doc. 5**), il Consiglio Superiore della Magistratura aveva approvato l'elenco graduato dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio con riferimento ai posti disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Maddaloni (pratica num. 81/CV/2024) ove il ricorrente risultava alla posizione n. 4 quale "riservista" e, quindi, non utilmente collocato, dal momento che poteva comunque accedere un numero di interessati pari al numero di posti banditi (tre) aumentato della metà ed arrotondato all'unità superiore (ossia, nella vicenda in parola, cinque).

Con ulteriore delibera del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.05.2024, **doc. 6**), e successiva delibera di scorrimento del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025, **doc. 7**), il Consiglio Superior della Magistratura aveva approvato anche approvato l'elenco graduato dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio con riferimento ai posti disponibili (sei) presso l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere (pratica num. 77/CV/2024), dal quale il ricorrente non risultava estromesso siccome "ammesso in via preferenziale al tirocinio presso altra sede".

La formulazione dei suddetti elenchi e, per l'effetto, l'assegnazione ai tirocini presso le rispettive sedi, tuttavia, erano chiaramente inficiate da un oggettivo vizio di illegittimità, poi riscontrato dalla Corte costituzionale, dal momento che, in stridente contrasto con i principi di buon andamento e di reclutamento meritocratica, non era stata interamente valutata l'esperienza professionale maturata dai candidati.

In tal senso, se fosse stata correttamente conteggiata tutta l'anzianità di iscrizione all'Albo, il ricorrente sarebbe risultato tra i vincitori proprio con riferimento alla selezione per l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere e, quindi, siccome inserito in posizione migliore, l'opzione espressa sul diverso Ufficio di Maddaloni sarebbe stata residuale.

Ad ogni modo, mette conto evidenziare che nella graduatoria provvisoria per l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere (pubblicata in data 30.05.2023, **doc. 8**), l'avv. Picone (domanda n. 22394) era risultato collocato alla posizione n. 42 con il punteggio complessivo pari a n. 3650 pt. in ragione del titolo preferenziale in suo possesso, costituito appunto dall'esercizio delle funzioni di avvocato per la durata di massimo dieci anni.

Il ricorrente, tuttavia, era stato scavalcato da numerosi candidati che, pur avendo minore anzianità di iscrizione all'Albo (doc. 9), avevano beneficiato appunto dell'applicazione di un criterio del tutto sussidiario, ossia la minore età anagrafica.

Ad ogni modo, **l'avv. Picone espletava il previsto periodo di tirocinio siccome ammesso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni e, al termine dell'attività formativa, conseguiva l'idoneità stante il parere favorevole espresso dal competente Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli,** non consegnato ma richiesto mediante istanza di accesso agli atti ex *lege* 241/1990 (**doc. 10**), non ancora evasa.

Infine, accadeva che, con delibera del 17.12.2025 (pubblicata in data 13.01.2026, **doc. 11**), il Consiglio Superiore della Magistratura, previa verifica in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, disponeva la nomina dei candidati idonei utilmente collocati nelle graduatorie impugnate ancorché oggettivamente inficiate da manifesti vizi di legittimità in quanto formate sulla base di criteri dettati da una norma ormai espunta dall'ordinamento.

Occorre considerare che **la corretta valutazione dell'anzianità professionale senza il limite dei 10 anni avrebbe portato il ricorrente a figurare sicuramente tra i candidati vincitori e quindi legittimati ad ottenere l'incarico presso la sede di Santa Maria Capua Vetere.**

Al riguardo, basti ad esempio considerare che veniva individuato come destinatario di incarico l'avv. Gennaro Maria Betti, iscritto all'Albo a far data dal 20.03.2026 (**doc. 12**), in possesso quindi di un'anzianità inferiore.

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Il medesimo vantaggio comparativo, invece, non si sarebbe realizzato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni, siccome tutti i vincitori vantavano una maggiore anzianità professionale (**doc. 13**).

Orbene, non vi è chi non veda come l'applicazione del limite decennale abbia finito per azzerare completamente il valore e l'importanza dell'esperienza maturata, siccome tutti i candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio nonostante le diverse decorrenze di iscrizione all'Albo, finendo con il determinare un irragionevole *favor* per i candidati più giovani ma evidentemente meno esperti e qualificati.

Del resto, si consideri che, **in altro ed analogo giudizio, codesto on.le Consiglio di Stato ha già avuto modo di pronunciarsi sulla medesima questione, ritenendo correttamente di estendere gli effetti della sentenza della Corte costituzione n. 213 del 30.12.2025 anche alle procedure ancora in itinere**, con conseguente obbligo di riformulazione dell'elenco degli idonei compilato all'esito della comparazione dei titoli.

In particolare, ancorché in sede di sommaria cognizione cautelare, è stato osservato che «*Ritenuto che la ricorrente lamenta "l'illegittimità derivata" dei provvedimenti amministrativi impugnati in quanto applicativi di una norma (l'art. 4, comma 4 lett. a, D.lgs. n. 116/2017) dichiarata costituzionalmente parzialmente illegittima (nella parte in cui limita la rilevanza del titolo preferenziale dell'anzianità professionale entro i dieci anni) e, per l'effetto, chiede l'annullamento di tali atti amministrativi per violazione di legge e il ricalcolo della graduatoria "di merito", con accertamento della propria corretta posizione in graduatoria, utile (a suo giudizio) all'ottenimento della nomina; Nella sostanza il Tar ha ritenuto che la delibera immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente non è quella di nomina dei Giudici di Pace di Napoli adottata in data 17 dicembre 2025, ma quella di ammissione al tirocinio adottata dal C.S.M. in data 20 marzo 2024 "definitiva" quanto allo specifico punteggio attribuito a ciascun candidato e alla conseguente posizione in graduatoria; Ritenuto tuttavia che la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale; Ritenuto quanto al periculum in mora che il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29.04.2026 n. 1608).*

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, l'avv. Vincenzo Picone, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

NEL MERITO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 E 136 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3 DELLA L. 28.04.2016 N. 57. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 4 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116, NEL TESTO MODIFICATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I.A) Come dedotto, **gli esiti della procedura comparativa di cui è causa sono intimamente inficiati da manifesti vizi di legittimità in quanto costituiscono il risultato dell'applicazione di criteri selettivi palesemente irragionevoli ed ingiusti, avendo di fatto azzerato l'importanza ed il valore dell'esperienza professionale maturata**, invero da considerare parametro assolutamente prioritario ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) della L. 28.04.2016 n. 57, a mente del quale «*a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica*».

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177 per violazione della delega legislativa, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «*l'intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si*

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo “in caso di ulteriore parità”, il candidato più giovane di età» (cfr. Corte cost., 30.12.2025 n. 213).

E' accaduto, invece, che l'originaria previsione del limite massimo decennale abbia comportato che, a parità di titolo preferenziale (e quindi di almeno dieci anni di anzianità nell'esercizio della professione di avvocato), siano stati selezionati i candidati unicamente in base alla minore età anagrafica, così di fatto annullando il valore dell'esperienza professionale a tutto vantaggio di un criterio che, secondo l'*intentio legis* del Legislatore delegante, era soltanto residuale.

La circostanza risulta dimostrata *per tabulas*.

E' sufficiente operare una mera verifica sui candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di Santa Maria Capua Vetere, come risultante all'esito di tutti gli scorrimenti, per avvedersi che, di questi, in possesso del medesimo titolo preferenziale del ricorrente (ossia il pregresso esercizio della professione di avvocato), ben 4 vincitori su 5 avevano minore anzianità di iscrizione all'Albo rispetto al ricorrente.

Orbene, non vi è dubbio che **la modalità seguita abbia integrato una patente violazione del principio meritocratico che, come noto, deve conformare ogni procedura selettiva**, non essendo stata adeguatamente valorizzata la competenza professionale acquisita in ragione del concreto svolgimento dell'attività di avvocato.

In tal senso, vale considerare che, nella presente vicenda, **la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione della previsione normativa ex tunc con conseguente caducazione degli atti medio tempore adottati, dal momento che il rapporto amministrativo costituitosi con l'avvio della procedura selettiva non poteva ritenersi effettivamente esaurito sino alla conclusione della stessa.**

Nel dipanarsi dell'azione amministrativa, invero, la formazione dell'elenco graduato degli ammessi al tirocinio non determina affatto il consolidamento delle posizioni dei candidati, posto che il conferimento degli incarichi dipende esclusivamente dall'approvazione della graduatoria definitiva, compilata all'esito del superamento del periodo di formazione.

L'accesso al tirocinio, infatti, è condizionato al numero di posti disponibili in ragione del criterio di contingentamento previsto dalla norma, ma non postula in alcun modo un giudizio di idoneità, tanto è vero che la platea degli ammessi può variare sensibilmente (e tanto è avvenuto) in ragione delle opzioni territoriali dei candidati (che possono scegliere fino a tre uffici diversi), delle rinunce ed anche della valutazione negativa sulle attività formative svolte.

In altri e più chiari termini, la stabilizzazione della posizione dei candidati (vincitori e/o idonei entro il limite della riserva) scaturisce da un *iter* complesso ed articolato che, soltanto al termine della procedura, cristallizza l'esclusione e/o l'ammissione.

Come si avrà modo di precisare *infra*, quindi, né la pubblicazione dell'elenco del 20.03.2024, né i successivi scorrimenti avevano comportato la consumazione del potere selettivo, trattandosi soltanto di fasi provvisorie dell'*iter* amministrativo di cui è causa, sicché non è predicabile l'applicazione della norma originaria sulla base di uno sviato rinvio al principio del *tempus regit actum*.

In questo senso, gli esiti della valutazione comparativa dei titoli sono destinati soltanto a confluire nel provvedimento finale, salva evidentemente ogni propedeutica valutazione circa la legittimazione dei candidati e il loro conseguimento dell'idoneità al termine del tirocinio.

Peraltro, il ricorrente, siccome inserito tra i candidati “riservisti” (sebbene nel diverso Ufficio di Maddaloni), aveva comunque potuto regolarmente espletare con successo l'attività formativa, di modo che egli era senz'altro legittimato ad ottenere il conferimento dell'incarico.

Sul punto, occorre rimarcare come non sia dirimente ai fini della nomina l'indicazione dell'ordine preferenziale di destinazione presso i diversi Uffici, come specificato nella domanda di partecipazione, dal momento che, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 6 e 7 della *lex specialis*, tale scelta è destinata ad operare soltanto per l'ammissione al tirocinio e, comunque, a parità di condizioni, ossia di collocazione nei rispettivi elenchi.

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In altri è più chiari termini, nella determinazione dei posti sui quali effettivamente concorrere è di certo prioritario il miglior posizionamento rispetto ai posti messi a concorso in quanto, diversamente opinando, il candidato collocatosi soltanto tra gli idonei non otterrebbe la nomina ancorché inserito in altro Ufficio entro il novero delle disponibilità bandite (e quindi tra i vincitori).

Non vi è chi non veda l'irragionevolezza di tale prospettazione, siccome precluderebbe il conferimento dell'incarico sulla base di una scelta fatta "a priori" e senza le necessarie informazioni (non essendo conosciuti il numero delle domande pervenute né tanto meno le anzianità degli altri candidati), configurandosi quindi il conseguimento dell'utilità come una mera "lotteria" indipendente dal rispetto del principio meritocratico.

Del resto, **è la stessa disciplina concorsuale a stabilire che non debba tenersi conto in via né esclusiva né prioritaria dell'ordine di preferenza espresso, ma debba essere considerato anche (e soprattutto) il punteggio riportato.**

Ne deriva che, rebus sic stantibus, premesso che, nella diversa formulazione comprensiva di tutta l'anzianità professionale maturata, il ricorrente sarebbe rientrato negli elenchi dell'Ufficio di Santa Maria Capua Vetere con un posizionamento utile rispetto ai posti banditi, egli vanta senz'altro il diritto alla nomina.

I.B) I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per patente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e di valutazione meritocratica.

Ed infatti, anche a voler ritenere essersi cristallizzati gli effetti degli atti presupposti ed endo-procedimentali con l'asserita attribuzione di diritti oramai quesiti (ipotesi che in radice si contesta), non vi è chi non veda come non si rinverga comunque, nella presente vicenda, quelle esigenze di certezza del diritto che giustificerebbero l'applicazione di una norma ormai dichiarata incostituzionale.

Sul punto, è dirimente osservare come **la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta prima del completamento della procedura e, pertanto, era assolutamente tempestiva, sicché l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto recepirne il contenuto onde adeguare gli esiti finali all'assetto normativo costituzionalmente conforme.**

In tal senso, militavano oggettive ed importanti esigenze di interesse pubblico, onde consentire l'individuazione di candidati effettivamente meritevoli e capaci in quanto muniti di una solida esperienza acquisita nello svolgimento della professione legale.

Ma non solo.

Vale considerare, infatti, che non si rinvenivano di contro ostacoli o difficoltà organizzative che rendessero particolarmente onerosa la rinnovazione delle fasi preliminari in precedenza espletate, dovendosi soltanto riformulare la graduatoria sulla base di un parametro oggettivo e facilmente enucleabile, ossia la data di iscrizione all'Albo.

In altri e più chiari termini, si sarebbe dovuto soltanto applicare l'anzianità di qualifica professionale al posto dell'anzianità anagrafica, potendo così rapidamente addivenirsi alla modifica dell'ordine di collocazione dei candidati.

IN RITO

II) SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE. SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E SULL'INTERESSE A RICORRERE.

Sempre in rito, va poi sottolineato come il ricorso sia assolutamente ammissibile non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente, in ragione dello status di candidato al concorso in parola, abbia titolo a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati.

Allo stesso modo, è evidente che **l'eventuale accoglimento della domanda caducatoria comporti un'oggettiva utilitas, dal momento che la rimodulazione della graduatoria sulla base del diverso (e costituzionalmente conforme) criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, gli consentirebbe sicuramente di figurare nella graduatoria di Santa Maria Capua Vetere tra i candidati vincitori.**

A tal riguardo, si consideri che ben 4 dei 5 candidati vincitori sono in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a quella del ricorrente, di modo che è oggettivamente certo il conseguimento dell'incarico in conseguenza della riforma dei provvedimenti impugnati, venendo l'avv. Picone a collocarsi con assoluta certezza nel novero dei posti banditi (n. 6).

Ne deriva che l'inserimento in detta graduatoria produce un indubbio vantaggio consentendo all'avv. Picone di poter ottenere l'ambito incarico su uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.

IV) SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA.

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In ultimo, sempre in rito, come anche accertato da codesto on.le Consiglio di Stato, vale rimarcare l'assoluta tempestività del ricorso siccome proposto nei termini decadenziali decorrenti dalla adozione della determinazione conclusiva della procedura di cui è causa.

La normativa di settore, infatti, è assolutamente chiara nel disporre che la graduatoria finale viene compilata unicamente all'esito del periodo di tirocinio, dovendo necessariamente i candidati passare il vaglio della valutazione da parte della competente organo istituito presso ogni Corte di Appello.

Sul punto, l'art. 7, co. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce espressamente che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*».

In claris non fit interpretatio.

Alla luce di tale disposto normativo, quindi, ne deriva che **la graduatoria può dirsi definitiva soltanto all'esito di una fase, quella dell'espletamento delle attività formative, che assume valore oggettivamente preponderante in quanto suscettibile di determinare il contenuto del provvedimento finale**, ossia, in altri e più chiari termini, di individuare i candidati idonei aventi diritto a collocarsi utilmente ai fini del conferimento degli incarichi in questione.

In questo senso, la circostanza che la suddetta graduatoria finale recepisca le valutazioni comparative sui titoli precedentemente effettuate per l'ammissione al tirocinio non muta affatto la natura solo provvisoria e, quindi, endo-procedimentale di tale ultimo atto. Ancora una volta soccorre il dato normativo, laddove l'art. 6, co. 5 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti*».

La graduatoria degli ammessi al tirocinio, invero, rappresenta soltanto un elenco graduato che è strumentale alla determinazione del contingente degli "aspiranti" giudici onorari, ossia di coloro che ambiscono a poter svolgere le funzioni giudiziali e che, sulla base della collocazione, acquisiscono mere *chances* di ottenimento della nomina in ragione dei posti banditi.

Del resto, ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un elenco non certo cristallizzato è sufficiente rilevare che esso è soggetto a continue variazioni dovute non soltanto a possibili rinunce, ma anche alla facoltà riconosciuta dalla legge di presentare «*domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto*», con conseguente possibilità di scelta tra uno degli elenchi ove un candidato risulti al contempo utilmente collocato.

A differenza di quanto avviene in altre procedure, quale ad esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, non si è in presenza di un'unica graduatoria nazionale, ma di tanti e distinti elenchi pari al numero degli uffici giudiziari ove sono presenti le vacanze da coprire.

Pertanto, **fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il candidato che, avendo comunque svolto il tirocinio e conseguito l'idoneità, quale appunto la ricorrente, non è in grado preventivamente di avere contezza circa l'effettiva consistenza delle opportunità di nomina presso altro ufficio giudiziario indicato nella domanda.**

Sussiste quindi l'interesse della ricorrente a sindacare l'atto conclusivo della procedura e, quindi, a contestare la modalità di compilazione della graduatoria approvata al termine delle attività formative, onde poter ottenere una migliore collocazione e, conseguentemente, a poter utilmente figurare.

A conferma di tanto, mette conto rimarcare come tale interesse possa dirsi radicato in capo al ricorrente, già idoneo riservista, soltanto al momento del conferimento degli incarichi, avendo appreso di non essersi collocato in posizione utile alla nomina presso la sede di Maddaloni ma di poter ambire all'incarico in quella di Santa Maria Capua Vetere.

ISTANZA CAUTELARE

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati producono gravi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente, tenuto conto dell'effetto escludente che determinano.

L'avv. Picone, infatti, si vede preclusa ogni possibilità di conseguire l'ambito incarico di giudice onorario ancorché abbia dimostrato di possedere le attitudini e le capacità per svolgere le funzioni stante il conseguimento dell'idoneità al termine del previsto periodo di tirocinio, cui ella ha preso parte siccome collocata come "riservista" nella graduatoria di Maddaloni.

Ne deriva che **il ricorrente è sicuramente nella condizione di poter *ad horas* subentrare a quei candidati che, in virtù di una patente alterazione dei criteri selettivi, sono risultati in turno di nomina sebbene muniti di un'anzianità di iscrizione all'Albo, e quindi di effettivo svolgimento dell'attività legale, nettamente inferiore.**

Al riguardo, è di palmare evidenza come il pregiudizio patito non sia affatto suscettibile di essere ristorato per equivalente, dal momento che incide sulla crescita professionale e sull'acquisizione di importanti competenze che solo il concreto espletamento della funzione giurisdizionale può trasferire.

Nel tempo ordinariamente occorrente alla definizione del giudizio nel merito, quindi, rischierebbe di consumarsi inesorabilmente gran parte del lasso temporale (4 anni) che viene assegnato per attendere all'incarico di giudice onorario, sicché la ricorrente perderebbe la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze professionali.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti e, conseguentemente, nella valutazione bilaterale del requisito cautelare, va sottolineato come **la concessione di misure interinali non sia in alcun modo idonea ad impattare sull'organizzazione degli uffici.**

A tal riguardo, è dirimente rimarcare il notevole lasso di tempo che è intercorso dall'ammissione dei candidati ai tirocini, peraltro conclusi nei successivi sei mesi, al conferimento degli incarichi (ben oltre un anno), per avvedersi come la temporanea sospensione dei provvedimenti impugnati non arrechi disagi sproporzionati ed insostenibili nell'erogazione del servizio.

Ed inoltre, l'eventuale concessione di una misura atipica, quale il *remand*, ben potrebbe accelerare la rimodulazione della graduatoria e, quindi, l'assegnazione del ricorrente alla sede opzionata in tempi sicuramente adeguati ad assicurare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico che, a ben vedere, non può prescindere dalla individuazione dei candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Peraltro, come osservato, il ricorrente ha già espletato il previsto tirocinio e, conseguentemente, è già pronta per assumere le funzioni *de quibus*.

Inoltre, a dimostrazione dell'attualità del pregiudizio, mette conto evidenziare altresì che le nomine in questione, disposte con delibera del 17.12.2025, non sono state ancora formalizzate e, quindi, i candidati indicati non hanno ancora preso servizio, di modo che vi è senz'altro la concreta possibilità di eseguire le misure cautelari senza alcuna difficoltà organizzativa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento, non in possesso dei ricorrenti. Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi prodotti dall'Amministrazione resistente vengano portati a conoscenza dei ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare e per proporre eventuali motivi aggiunti (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 31 gennaio 2008 n. 861).

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Si formula altresì espressa riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di ricorso, a seguito delle controdeduzioni e del deposito dell'amministrazione della relazione istruttoria, che sin da subito si chiede che codesta amministrazione voglia fornire, con assegnazione di termine per replicare nel rispetto del contraddittorio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene al ricorso Straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24.11.1971 n. 1199 smi, rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 650,00.

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- doc. 1** iscrizione ricorrente presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli sin dal 08.05.2012;
- doc. 2** domanda di partecipazione;
- doc. 3** bando pubblicato in G.U. n. 28 del 11.04.2023;
- doc. 4** delibera adottata dal Consiglio Superiore di Magistratura nella seduta del 06.12.2022;
- doc. 5** delibera adottata nella seduta del 20.03.2024, pubblicata sul portale istituzionale in data 08.05.2024 del Consiglio Superiore della Magistratura (Maddaloni);
- doc. 6** delibera del 20.03.2024, pubblicata sul portale istituzionale in data 23.05.2024 (S.M.C.V.);
- doc. 7** delibera di scorrimento del 19.02.2025, pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025 (S.M.C.V.);
- doc. 8** graduatoria provvisoria per l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere (pubblicata in data 30.05.2023);
- doc. 9** candidati con minore anzianità di iscrizione all'Albo;
- doc. 10** istanza accesso atti;
- doc. 11** delibera del 17.12.2025, pubblicata in data 13.01.2026 (S.M.C.V.);
- doc. 12** iscrizione ordine candidato anzianità inferiore
- doc. 13** delibera 17.12.2025 (Maddaloni);
- doc. 14** ricevuta pagamento contributo unificato;
- doc. 15** attestazione della procura alle liti;

Napoli - Roma, 12.05.2026

avv. Guido Marone

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premesso che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, indetto con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Napoli-Roma, 12.05.2026

(avv. Guido Marone)"

P Q M

Si insite per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, trasposto innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli, 16.07.2026

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art.
41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, indetto con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio,

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 16.07.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 16/07/2026 18:39:31

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 14371 del 27.08.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 7806/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".